

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 36/CGF – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**1. RICORSO DELL’A.S. MODUGNO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA MODUGNO CALCIO A CINQUE/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL
22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75
del 3.10.2007)**

L’A.S. Modugno Calcio a Cinque ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata nel Com. Uff. n. 75 del 3.10.2007, con la quale, in accoglimento del ricorso della A.S.D. Marcianise Calcio a 5, le è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere schierato nell’incontro Modugno/Marcianise, disputato il 22.9.2007 per il Campionato Nazionale di Serie A2, Girone B, il calciatore Rodrigo Teixeira in posizione irregolare in quanto non aveva scontato la squalifica per una giornata di gara irrogatagli nella precedente stagione sportiva.

La reclamante con un unico motivo di reclamo, ha dedotto la inammissibilità del ricorso al Giudice Sportivo in quanto l’A.S.D. Marcianise Calcio a 5 non le avrebbe inviato i motivi di ricorso, come prescritto dall’art. 33, comma 5, C.G.S..

Secondo la società reclamante, la ricevuta postale della raccomandata indirizzata dalla A.S.D. Marcianise Calcio a 5 e da questa versata in atti non costituirebbe una valida prova dell’avvenuta spedizione alla società controinteressata dei motivi del ricorso di primo grado, non potendo riferirsi a tale ricorso, giacché reca, come data di spedizione, la data del 18.9.2007, una data, cioè, perfino antecedente al giorno in cui la gara è stata disputata.

Il motivo è palesemente infondato, come emerge chiaramente dal solo esame degli atti della controversia.

Sull’originale della ricevuta postale della raccomandata diretta dalla ricorrente in primo grado alla controinteressata A.S. Modugno Calcio a Cinque, infatti, è impressa, come data di spedizione, in modo chiaro e non contestabile, la data del 28.9.2007 e non quella del 18.9.2007.

L’argomento che avrebbe dovuto reggere la censura relativa all’omesso invio delle motivazioni del ricorso di primo grado è pertanto documentalmente smentito.

Il reclamo, quindi, che, a ben vedere, appare occasionato unicamente dal fatto che la data di spedizione sulla copia fotostatica della ricevuta postale della raccomandata, inviata alla reclamante tra i documenti ufficiali dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale ai sensi dell'art. 37, comma 1, C.G.S., sia poco leggibile, si rivela del tutto pretestuoso e privo di ogni fondamento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società Modugno Calcio a Cinque di Modugno (Bari). Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S. CITTA' DI LATINA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI EURO 1.000,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI LATINA/VELLETRI FUTSAL DEL 13.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 110 del 17.10.2007)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento l'A.S.D. Città di Latina ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 110 del 17.10.2007 con il quale, in relazione alla gara della Divisione Calcio a Cinque A.S.D. Città di Latina/A.S.D. Velletri Futsal, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione dell'ammenda di €1.000,00 e della squalifica del campo di gioco per tre gare effettive da disputare in campo neutro ed a porte chiuse.

L'Associazione appellante eccepiva l'incongruità della pronuncia, deducendo, quali motivi d'impugnazione, il comportamento provocatorio dell'atleta avversario nei cui confronti i propri sostenitori avevano rivolto ingiurie e cori razzisti, nonché l'eccellente comportamento dei dirigenti del sodalizio che, nell'anno sportivo precedente, alla guida della Società Latina Tecnocar, si erano classificati al secondo posto in Coppa Disciplina.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso.

In effetti, il comportamento nella stagione 2006/07 degli attuali responsabili dell'A.S.D. Città di Latina – oltretutto in diverse società e categoria - non svolge alcuna rilevanza nella presente fattispecie nella quale non può conseguentemente considerarsi circostanza attenuante, mentre la pretesa condotta provocatoria del calciatore avversario resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata, non avendone fatto alcuna menzione il rapporto arbitrale né risultando indicato alcun altro elemento probatorio.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati e pacificamente ammessi dalla ricorrente; più in dettaglio va osservato che la condotta connotata da spregevole razzismo merita l'adeguata punizione inflitta perché manifestamente inconciliabile con i principi informatori della civile convivenza in genere e dello sport calcistico in particolare, che all'art. 1 del proprio Codice di Giustizia, prescrive ai propri tesserati di "comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla società A.S. Città di Latina di Latina. Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

3. RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALERNITANA/TARANTO DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 9.10.2007)

La C.G.F. ritenutane la necessità dispone un supplemento istruttorio volto ad ottenere dall'arbitro una integrazione di referto in merito alla possibilità che al momento del suo ingresso sul campo di giuoco ore 09:10 o in un momento successivo e fino alle ore 10:45, esistessero le condizioni idonee alla tracciatura del campo. L'arbitro preciserà, inoltre, se nel medesimo arco temporale fosse presente l'addetto alla tracciatura. Fissa per l'espletamento dell'incombente istruttorio le ore 14:00 del giorno 12.11.2007 e rinvia la trattazione all'udienza del 14.11.2007 ore 16:00.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Massera Prof. Alberto, Serges Prof. Giovanni – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

4. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI MONTESILVANO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A 5/CITTÀ DI MONTESILVANO C5 DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 93 del 10.10.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 93 del 10.10.2007 respingendo le doglianze rappresentate dalla società Città di Montesilvano avverso l'esito dell'incontro Napoli Calcio a 5/Città di Montesilvano del 22.9.2007, dichiarava regolare lo svolgimento della gara *de qua*, confermando il risultato del campo di 4 – 4.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Città di Montesilvano ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell'11.10.2007, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.G.F. dichiara improcedibile per intervenuta rinuncia, il reclamo presentato dalla società A.S.D. Città di Montesilvano C5 di Montesilvano (Pescara) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA IVREA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 05.11.2007 INFLITTA AL TESSERATO CASTAGNA ALESSANDRO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico – Com. Uff. n. 9 del 16.10.2007)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile Scolastico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 9 del 16.10.2007 ha inflitto al sig. Castagna Alessandro – tesserato in favore della società Ivrea Calcio S.r.l. – la sanzione della squalifica fino al 5.11.2007 a seguito di fatti occorsi al termine della gara Valenzana/Ivrea del 14.10.2007.

Avverso tale provvedimento la società Ivrea Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.10.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte, premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.G.F. dichiara improcedibile per intervenuta rinuncia, il reclamo presentato dalla società Ivrea Calcio S.r.l. di Ivrea (Torino) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA BISCEGLIE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA F.C./BISCEGLIE CALCIO A CINQUE DEL 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 109 del 17.10.2007)

La società “Bisceglie Calcio a Cinque” ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale quest’ultimo aveva impugnato l’esito della gara di Campionato nazionale – Serie A del 6.10.2007 contro l’Augusta F.C..

A sostegno dell’impugnazione il Bisceglie sostiene che tra i calciatori inseriti dall’Augusta nella distinta di giuoco vi sarebbe anche il calciatore Valdemir Bereguela il quale non avrebbe avuto diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. La società ricorrente chiede inoltre alla Corte maggiori approfondimenti sul punto nonché la trasmissione di copie degli atti di tesseramento.

Il ricorso, così proposto, è infondato e va, pertanto, respinto.

Osserva, in primo luogo, la Corte che il Bisceglie ha proposto un ricorso nel quale più che indicare con precisione una ragione di esclusione del giocatore per irregolarità del tesseramento, vengono prospettati dubbi circa il suo diritto all’ottenimento della cittadinanza italiana.

Si richiede, infatti, che la Corte proceda a verifiche più approfondite sulla posizione del calciatore e ciò induce ritenere che il ricorso contro la decisione del giudice sportivo sia stato proposto “alla cieca” sul presupposto che il calciatore non avesse ottenuto la cittadinanza e non potesse, pertanto, essere stato tesserato.

Nel merito, comunque, la doglianza, prospettata nella forma perplessa di cui si è detto, è priva di consistenza. Risulta, infatti, che il calciatore in questione è stato regolarmente tesserato, sia pure nella giornata immediatamente antecedente lo svolgimento della gara.

Da qui la piena legittimità della sua partecipazione all’incontro.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie Calcio a Cinque di Bisceglie (Bari) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Cirillo Dr. Paolo, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

7. RICORSO DELL’A.S.D. ARIETE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA/ARIETE CALCIO DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 28.9.2007)

Con reclamo del 5.10.2007, la A.S.D. Ariete Calcio, presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 22 del 28.9.2007 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Femminile Virtus Romagna disputata a Rimini il 28.9.2007.

In particolare, nel corso della gara, i sostenitori dell’associazione reclamante, in campo avverso, hanno ripetutamente profferito frasi offensive all’indirizzo del Direttore di Gara; per effetto di detti comportamenti interveniva la Forza Pubblica e quindi la stessa veniva assoggettata alla sanzione di un’ammenda di €600,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

A propria giustificazione, il sodalizio sosteneva che il comportamento degli “affezionati sostenitori” era consequenziale alla notevole distanza dalla città della sede della squadra ed aggiungeva che le trenta persone a sostegno dell’Ariete Calcio avevano contestato tutti quelli che ritenevano essere errori dell’arbitro, comunque a svantaggio di entrambe le squadre.

Dunque, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Ed invero, tenuto conto della natura dei fatti accertati che rivelano la reiterata pronuncia di frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro da parte dei sostenitori, appare, da un canto, essere stato fatto buon governo delle norme che disciplinano la responsabilità a titolo oggettivo della società per il fatto dei propri sostenitori, e, d’altro canto, la sanzione si rivela congrua rispetto alla condotta ed al numero dei soggetti che l’hanno posto in essere.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Ariete Calcio di Viallanova di Ceppagatti (Pescara) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

8. RICORSO DELL’A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. D. VETUS CECCANO/A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 75 del 3.10.2007)

L’A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo che, respingendo il ricorso presentato in data 28.9.2007, ha omologato il risultato della gara Pol. D. Vetus Ceccano – A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran, disputata in data 22.9.2007, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque - Serie A2 Girone B.

In particolare la società reclamante lamentava la irregolarità della gara, poiché alla stessa ha partecipato il calciatore, Iervolino Cabral Rafael, in posizione irregolare, in quanto nei suoi confronti non sarebbe mai stato rilasciato dalla Federazione brasiliana il richiesto “Transfert internazionale”, nonostante il suddetto calciatore risultasse tesserato presso quella federazione.

La società reclamante deduce di aver richiesto per le vie brevi alla Federazione brasiliana l’invio di una certificazione attestante il curriculum del calciatore, da produrre a questa Corte quale prova inconfutabile dell’effettivo tesseramento presso la federazione estera del calciatore indicato,

ma la predetta federazione brasiliana si è resa disponibile ad inviare la certificazione in questione solo previa richiesta della F.I.G.C..

Pertanto con il presente reclamo ha chiesto che la documentazione venisse acquisita d'ufficio e conseguentemente venisse accolto il reclamo, comminando alla Pol. D. Vetus Ceccano la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'articolo 17, comma 5, lettera), C.G.S., per aver schierato nella gara in oggetto il calciatore, Iervolino Cabral Rafael, in posizione irregolare.

Il reclamo va rigettato.

Infatti, a seguito della richiesta effettuata dalla segreteria della Corte, è stato inviato un attestato da parte della federazione brasiliana, dal quale risulta che il calciatore indicato non è stato mai tesserato presso quella federazione.

Pertanto sulla base di tale inconfutabile prova, e considerato che l'intera impostazione difensiva della società reclamante era fondata sull'accertamento di tale circostanza di fatto, la Corte non può che rigettare il reclamo proposto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran di Spoleto (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

9. RICORSO DELL'A.S. U.D.V ARGENTANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ARENA CARLAMARIA SEGUITO GARA CUS COSENZA/U.D.V. ARGENTANESE DEL 14.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 29 del 17.10.2007)

In data 25.10.2007, la A.S. U.D.V. Argentanese presentava reclamo avverso il provvedimento Com. Uff. n. 29 del 17.10.2007 a questa Corte pronunciato dal Giudice Sportivo Nazionale – Divisione Calcio Femminile con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per sei gare a carico della calciatrice Carlamaria (detta Zaira) Arena per aver la medesima, a gioco fermo, profferito frasi irrispettose al Direttore di Gara e di averlo contestualmente spintonato.

Il fatto si è verificato nel corso della gara del 14.10.2007 contro il CUS Cosenza, quando la Arena, dopo aver rilevato che una sua compagna di squadra aveva subito un fallo intenzionale da parte di una calciatrice della squadra avversaria, inveiva contro quest'ultima con vigore tale da essere richiamata dall'arbitro.

Nel reclamo, in particolare, il Presidente del Sodalizio sosteneva che – inavvertitamente – quest'ultimo, nel sopraggiungere, pestava un piede all'Arena che, per istinto, allontanò l'arbitro spingendolo con le mani.

Pertanto, sulla base della suddetta prospettazione dei fatti, riteneva la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione.

Le ragioni giustificatrici a sostegno del reclamo sono solo parzialmente idonee ad annullare la sanzione comminata dal Giudice Nazionale per le seguenti ragioni.

Risulta infatti essere stato correttamente applicato il disposto dell'art.19 n.4, se pur con la squalifica del numero di sei giornate, non previsto nella lettera a) e laddove è espressamente stabilito che “ Ai calciatori responsabili di infrazioni commesse in occasione o durante la gara, è inflitta come sanzione della squalifica per due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Nel caso di specie, la sanzione prevista è stata triplicata.

Effettivamente, a fronte di un illecito la cui gravità è comunque indiscussa, non appare proporzionata una sanzione che tendenzialmente si avvicina al massimo della pena edittale, senza tener conto di circostanze obiettivamente capaci di attenuarne l'entità, quali, in particolare, la natura sostanzialmente, seppur smodatamente, reattiva al fatto ingiusto altrui.

La Corte stima, pertanto, equo determinare la sanzione nella misura della squalifica per quattro gare.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società A.S. U.D.V. Argentanese di Fagnano Castello (Cosenza), riduce la sanzione inflitta alla calciatrice Arena Carlamaria a 4 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 19 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete